SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1952

(63ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Riordinamento degli archivi notarili » (N. 1085) (*D'iniziativa del senatore Elia*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 649
SPALLINO, *relatore* . . . . . 650 e *passim*
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 650 e *passim*
ELIA 654, 655
NOBILI 654, 655
ZELIOLI 654
GRAMEGNA 654, 655
ADINOLFI 657

La riunione ha inizio alle ore 16,25.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Bo, Ciampitti, Conci, Elia, Gonzales, Gramegna, Magliano, Musolino, Nobili, Porzio, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Ruini, Spallino, Varriale, Zelioli e Colla.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Tosato.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento degli archivi notarili » (N. 1085) (*D'iniziativa del senatore Elia*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Elia: « Riordinamento degli archivi notarili ».

Nell'ultima riunione si sono esaminati gli articoli fino al 38°; però sono stati tralasciati gli articoli 30, 31 e 32. Quindi in questa riunione incominceremo con l'esaminare l'articolo 30.

Ne do lettura:

Art. 30.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità, per la promozione al grado 8° di gruppo *A* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie;

1° diritto civile;

2° diritto amministrativo;

3° ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse ed imposte sugli affari, legge e

regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione degli archivi notarili.

SPALLINO, *relatore*. Io non ho osservazioni da fare su questo articolo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Faccio notare che all'articolo 22 abbiamo riunito nel solo numero 2) le parole: « diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli archivi notarili », lasciando così soltanto due prove scritte. Mi sembra che, per ragioni di coerenza e di armonia, anche all'articolo 30 si debba fare la stessa cosa. Propongo quindi che i numeri 2 e 3 siano unificati nella seguente dizione: « 2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato, tendente ad abolire il numero 3) e a modificare il numero 2) nel seguente modo: « 2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Chi approva l'articolo 30 nel nuovo testo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 31, di cui do lettura:

Art. 31.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità al grado 9° del gruppo *B* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1° computisteria e ragioneria;

2° amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

3° ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto civile, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riferimento ai servizi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

(*È approvato*).

Art. 32.

L'esame di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo *C* consta delle stesse prove scritte e orali stabilite per l'esame di ammissione nel ruolo.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 38, primo degli articoli non esaminati l'ultima volta. Ne do lettura:

Art. 38.

Per ciascuna Commissione esaminatrice le funzioni di segretario sono esercitate da un conservatore di archivi notarili addetto al Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 9°.

Egli può essere coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessità dei singoli concorsi richiedono.

SPALLINO, *relatore*. A mio parere, l'ultimo comma dell'articolo è superfluo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io proporrei di sopprimere anche l'ultima parte del primo comma che suona: « di grado non inferiore al 9° ».

SPALLINO, *relatore*. Non ho nulla in contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, tendente alla soppressione, al primo comma, delle parole: « di grado non inferiore al 9° ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, tendente alla soppressione del 2° comma dell'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo nel nuovo testo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 39, di cui do lettura:

Art. 39.

Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Con lo stesso decreto è nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonchè l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.

I membri supplenti possono essere anche magistrati o impiegati di archivi notarili a riposo.

SPALLINO, *relatore* Io sarei contrario all'ultimo comma dell'articolo

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Propongo un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma.

Se la Commissione ritiene che i magistrati o gli impiegati a riposo di archivi notarili possano essere membri supplenti, non vedo perchè non possano esserlo anche membri effettivi: quindi dopo la parola «membri», proporrei di sostituire la parola «supplenti» con le altre «sia effettivi che supplenti».

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe inserire questa modifica anche negli altri articoli e precisamente agli articoli 34, 35 e 36.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritengo che se lo diciamo in questo articolo per tutte le Commissioni, sia sufficiente. In ogni caso propongo di fare questa aggiunta con riserva di coordinamento formale con gli altri articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo la parola «supplenti» con le altre «sia effettivi che supplenti». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 39 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 40, di ui, do lettura:

Art. 40.

Il Consiglio di Amministrazione per il personale dei gruppi *A*, *B*, e *C* è composto:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

b) del direttore dell'Ufficio amministrativo degli archivi notarili presso il Ministero stesso quale capo del personale;

c) di due consiglieri di Corte d'appello, anche se trattenuti al Ministero di grazia e giustizia;

d) di un ispettore generale di archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io sono del parere che la lettera *c*) sia pleonastica.

SPALLINO, *relatore.* Perchè non vogliamo inserire dei magistrati quando sono stati immessi nelle Commissioni di cui agli articoli 34, 35 e 36?

PRESIDENTE. In nessun Consiglio di amministrazione sono ammessi degli estranei e qui due magistrati sarebbero proprio estranei, per cui anche io penso che sia opportuna la soppressione della lettera *c*).

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, soppressivo della lettera *c*), proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 40 nel nuovo testo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 41, di cui do lettura:

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto:

a) del direttore dell'Ufficio amministrativo degli archivi notarili presso il Ministero

di grazia e giustizia, quale capo del personale, che lo presiede;

b) di un ispettore generale di archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia;

c) di un conservatore superiore di archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

SPALLINO, *relatore*. Sono in dubbio se sia opportuno togliere o l'ispettore generale o il conservatore superiore dal Consiglio di amministrazione previsto da questo articolo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Faccio notare che il direttore dell'ufficio amministrativo è sempre un magistrato, per cui non vedrei di malocchio la conservazione degli altri due membri, ispettore generale e conservatore superiore, previsti per il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno.

SPALLINO, *relatore*. Non ho difficoltà ad aderire al concetto espresso dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 41. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 42, di cui do lettura:

Art. 42.

La Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili è composta:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia.

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Alla lettera *b*) propongo di sostituire la dizione: « di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello » con l'altra « avente funzioni di consigliere di Corte di appello », poichè la terminologia usata nel disegno di legge non è più adeguata alla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario tendente a sostituire alla lettera *b*) dell'articolo, alle parole « di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello » le altre « di un magistrato avente funzioni di consigliere di Corte d'appello ».

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 42 nel nuovo testo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 43, di cui do lettura:

Art. 43.

I componenti dei consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati al principio di ogni biennio con decreti del Ministro di grazia e giustizia, nei quali, per ciascuno dei detti componenti, è anche nominato un supplente con gli stessi requisiti degli effettivi. Tanto gli effettivi quanto i supplenti possono essere riconfermati nell'incarico.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o del direttore dell'Ufficio amministrativo degli archivi notarili, ne fanno le veci, nei consigli di amministrazione e nella Commissione di disciplina, i funzionari che li sostituiscono nelle loro ordinarie attribuzioni.

Le funzioni di segretario, nei consigli e nella Commissione anzidetta, sono esercitate da un conservatore di archivi notarili assegnato al Ministero di grazia e giustizia di grado non inferiore al 9°, nominato con il decreto di cui al 1° comma. Con lo stesso decreto è nominato un segretario supplente che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Innanzi tutto al primo comma proporrei la soppressione dell'ultimo periodo che suona: « Tanto gli effettivi quanto i supplenti possono essere riconfermati nell'incarico ». Infatti, questo periodo potrebbe sem-

brare un invito alla riconferma, il che non deve essere, mentre il silenzio non esclude la possibilità della riconferma stessa.

Proporrei inoltre di sopprimere, la seconda parte dell'ultimo comma della parole « di grado non inferiore al 9° », fino alla fine.

PRESIDENTE. Se nessuno ha osservazioni da fare, metto ai voti il primo emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, tendente a sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, tendente a sopprimere l'ultima parte del 3° comma dell'articolo, dalle parole: « di grado non inferiore al 9° » alla fine.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 43 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 44, di cui do lettura:

Art. 44.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli impiegati degli archivi notarili è sufficiente la presenza di quattro componenti effettivi o supplenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto dei presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del personale subalterno e della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tre componenti effettivi o supplenti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non facciamo esposizioni particolari in una materia come questa, che è ormai consolidata nei princìpi generali giurisprudenziali. Propongo di sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo fatta dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo 45, di cui do lettura:

Art. 45.

A tutti i componenti ed al segretario delle Commissioni di esame, dei Consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, spetta per ogni seduta, un gettone di presenza, il cui importo viene fissato di anno in anno, con decreto del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti dell'apposito fondo stanziato nel bilancio di previsione.

Con lo stesso decreto viene fissato, ove occorra, il compenso da corrispondere al personale addetto all'ufficio di segreteria per lo espletamento dei concorsi, sempre nei limiti del fondo predetto.

SPALLINO, *relatore*. Anche di questo articolo propongo la soppressione.

PRESIDENTE. In questo modo si stabilisce l'abolizione del gettone di presenza.

SPALLINO, *relatore*. Non è detto che debba essere necessariamente stabilita la corresponsione di un gettone di presenza.

PRESIDENTE. Ma sopprimendo l'articolo resta chiaro che si stabilisce che il gettone di presenza non deve essere assolutamente corrisposto.

SPALLINO, *relatore*. Non è necessario, a mio avviso, un apposito articolo per stabilire che bisogna corrispondere il gettone di presenza.

Per questo valgono i principi generali che regolano questa materia. L'abolizione di questo articolo non pregiudica che il Consiglio di amministrazione possa determinare i gettoni di presenza e stabilire il loro ammontare.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Comprendo perfettamente l'esistenza del gettone di presenza per le Commissioni esaminatrici di concorso, ma non per i Consigli di amministrazione.

PRESIDENTE. In questa disposizione sono comprese anche le Commissioni di esame.

SPALLINO, *relatore*. Proponendo la soppressione dell'articolo non si intende certo di togliere il gettone di presenza e chi per esempio lascia l'Università per andare a fare il Commissario.

PRESIDENTE. A me interessa che ci sia una norma chiara, per cui, se si sopprime l'articolo, si deve precisare che lo si fa perchè si intendono applicare in questo caso le norme generali che regolano la materia.

Se nessuno ha altre osservazioni da fare, metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo fatta dall'onorevole relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo 46, di cui do lettura:

Art. 46.

Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica

Le note di qualifica degli Ispettori generali e dei capi degli archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.

Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono compilate dal superiore gerarchico dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

SPALLINO, *relatore*. Mi sembra che la dizione del primo comma, secondo cui «le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica», non sia molto esatta.

Sono del parere che il più adatto a dare le note di qualifica sia il capo dell'ufficio e non il Procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. Ma qui il Procuratore non c'entra, poichè le note sono firmate dal dirigente dell'ufficio responsabile e poi andranno al Ministero che le valuterà.

ELIA. In base alle norme vigenti, il personale degli archivi notarili dipende gerarchicamente dal Ministero, direi quasi, attraverso la sorveglianza degli uffici delle Procure della Repubblica Le note di qualifica vengono compilate dal conservatore dell'archivio il quale poi manda il modulo al Procuratore della Repubblica, che normalmente prende atto di quello che ha scritto il conservatore dell'archivio, ma evidentemente potrebbe anche, se ritenesse di avere elementi sufficienti in possesso, variare la qualifica data. Il Procuratore della Repubblica è il superiore diretto del conservatore dell'archivio in quanto rappresenta il Ministero, il quale evidentemente è troppo lontano per poter fare tutte le note di qualifica dei conservatori dei vari archivi sparsi in tutta l'Italia; dato che le Procure esercitano questa sorveglianza sugli archivi notarili, sono i Procuratori della Repubblica che compilano le note di qualifica per i conservatori degli archivi.

SPALLINO, *relatore*. Già nel primo articolo è detto che gli archivi notarili sono sotto la vigilanza dei Procuratori della Repubblica.

ELIA. Se volessimo cambiare, sorgerebbe la difficoltà di stabilire l'autorità che dovrebbe fare le note di qualifica dei conservatori degli archivi.

SPALLINO, *relatore*. Io proporrei la seguente dizione: «Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'archivio e dal Procuratore della Repubblica».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io invece direi così: «Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'archivio ed approvate dal Procuratore della Repubblica».

NOBILI. Ma quali note caratteristiche farà il Procuratore della Repubblica? Probabilmente farà delle note politiche.

PRESIDENTE. Sopprimerei l'ultima parte del comma, poichè le note vanno al Ministero e questo stesso provvederà in conseguenza. Quale competenza ha il Procuratore della Repubblica nella compilazione di note di qualifica di un personale del quale ha semplicemente la sorveglianza?

ZELIOLI. Il Procuratore della Repubblica può avere riscontrato qualche irregolarità che solo a lui è nota e quindi deve avere il diritto di rilevarla nelle note di qualifica compilate dal capo dell'archivio a cui queste irregolarità possono essere sfuggite.

GRAMEGNA. Qui è stato stabilito il principio che l'amministrazione degli archivi no-

tarili essendo autonoma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Da ciò consegue che quando il Ministero di grazia e giustizia riceverà le note informative, sul personale dipendente, dovrà esso stesso rilevare le eventuali irregolarità e intervenire Poichè, se la irregolarità è un fatto di pubblico dominio, allora dovrebbe essere conosciuta dal dirigente dell'ufficio e rilevata nelle note di qualifica; se l'irregolarità è un fatto particolare, privato, come lo può conoscere il Procuratore della Repubblica meglio del dirigente dell'ufficio? Io mi domando che cosa avverrebbe se il Procuratore della Repubblica negasse il suo visto. Anche lasciando la formula usata nel testo proposto, cosa significa il termine «rivedute»?

ELIA. Il Procuratore della Repubblica può anche fare delle osservazioni che eventualmente ritenga siano sfuggite al capo dell'archivio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Abbiamo stabilito che il Ministero esercita la vigilanza sia direttamente sia per mezzo di Procuratori generali e Procuratori della Repubblica. Quindi è necessario menzionare il Procuratore della Repubblica in quanto specificamente incaricato della vigilanza anche a nome del Ministero di grazia e giustizia. Naturalmente il Procuratore della Repubblica potrà avere quel minimo di contatti con i funzionari degli archivi, in modo di poter rivedere con conoscenza di causa le note compilate dal capo dell'ufficio. L'intervento del Procuratore della Repubblica può servire a dare una più compiuta nozione delle capacità di questi funzionari.

In questo senso mi sembra che il primo comma si possa accettare.

GRAMEGNA. Le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario convincono del contrario. Infatti non vi è nessuna subordinazione tra i funzionari degli archivi e i Procuratori della Repubblica, per cui l'ingerenza di quest'ultimo nella compilazione delle note di qualifica potrà portare, più che altro, ad inframmettenze di carattere politico.

PRESIDENTE. Io desideravo che fosse soppressa l'ultima parte del primo comma dell'articolo 46, ma ho cambiato parere quando mi si è fatto osservare che già all'articolo 1 è stata stabilita la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia sugli archivi notarili attraverso i Procuratori generali ed i Procuratori della Repubblica.

NOBILI. Quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato è giusto nel senso che l'intervento del Procuratore della Repubblica potrà determinare qualche controllo che si potrà eventualmente ripercuotere sulle note di qualifica; ma queste però dovrebbero conservare tutta l'indipendenza dell'ufficio, tenuta presente l'autonomia degli archivi notarili, nell'amministrazione dei quali non dovrebbero assolutamente intervenire organi estranei.

SPALLINO, *relatore.* Non si tratta di una questione politica. Comunque si potrebbe dire «con eventuali osservazioni del Procuratore della Repubblica».

PRESIDENTE. Qui si dice «rivedute». Perciò o lasciate questo testo o lo sopprimete del tutto. Non mi pare che si possa fare diversamente. Vorrei poi dire al senatore Nobili che dal punto di vista politico l'intervento del Procuratore della Repubblica può rappresentare qualcosa in meglio, non in peggio, perchè il direttore dell'archivio è sempre più subordinato al Ministero di qualunque Procuratore della Repubblica.

SPALLINO, *relatore.* Sono favorevole alla soppressione della parola «rivedute», perchè in sostanza chi conosce il funzionario è proprio colui che lo ha alle dirette dipendenze e fa le note caratteristiche del funzionario stesso.

Queste note vanno poi al Procuratore della Repubblica il quale le deve rivedere nel senso letterale, cioè deve osservare la forma ma non può dare un giudizio di merito sul funzionario. Allora la revisione a qual fine è operata? A che cosa serve? Sinceramente non vedo l'opportunità della revisione di queste note caratteristiche, che sono state fatte da persona idonea a farle, per cui il Procuratore della Repubblica non ha altri elementi per giudicare che non siano quelli risultanti dal rapporto del funzionario che ha fatto le note.

PRESIDENTE. Qui si dice «rivedute e firmate» e questo si verifica anche in altre amministrazioni, per cui bisogna scegliere tra due vie, o ammettere la sorveglianza del Procuratore generale che può allora rivedere le note, o non ammetterla affatto.

Comunque, la questione non è grave ed io consiglierei di lasciare il testo così come è proposto.

Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 46 nel testo di cui è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 47, che è così formulato:

Art. 47.

Il congedo ordinario al personale dipendente è dato dal capo dell'archivio, il quale ne riferisce al Ministero di grazia e giustizia.

Il congedo ordinario agli ispettori generali, ai capi degli archivi ed al personale addetto al Ministero è dato dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

È riservata al Ministero di grazia e giustizia, in ogni caso, la concessione di congedi straordinari.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Propongo la soppressione di tutto l'articolo perchè ci sono dei princìpi generali sugli impiegati dello Stato, c'è tutta una regolamentazione a cui ci si può rifare con ogni esattezza. Non facciamo norme particolari quando non ce n'è bisogno.

PRESIDENTE. Se nessuno ha altre osservazioni da fare, metto ai voti la soppressione di tutto l'articolo 47 proposta dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue l'articolo 48, che è così formulato:

Art. 48.

In caso di necessità e per circostanze eccezionali il Ministro di grazia e giustizia può concedere sussidi agli impiegati degli archivi notarili, in servizio o a riposo, alle vedove ed agli orfani minorenni degli stessi, nei limiti dell'apposito fondo stanziato nel bilancio di previsione.

SPALLINO, *relatore.* Propongo la soppressione di questo articolo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche il Governo è d'accordo nella soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta si soppressione dell'articolo 48. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue l'articolo 49, che è così formulato:

Art. 49.

Agli Ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che già rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi però altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).

SPALLINO, *relatore.* Anche di questo articolo non vedo l'opportunità, perciò ne propongo la soppressione.

ZELIOLI. In fondo si tratta di una norma transitoria da attuarsi nella prima applicazione della legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi pare che sia opportuno lasciare questo articolo perchè tende a conservare in un ufficio al grado inferiore determinati funzionari.

SPALLINO, *relatore.* Dato il carattere transitorio dell'articolo non insisto sulla proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 49 nel testo che ho già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 50, che è così formulato:

Art. 50.

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo *A* è riservato al personale di ruolo degli archivi notarili

in possesso della laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

b) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del grupp *B* è riservato al personale di ruolo di gruppo *C* degli archivi che sia in possesso della licenza di scuola media superiore o che abbia esercitato per almeno cinque anni le funzioni proprie del gruppo cui aspira, come precedentemente stabilito dall'articolo 18 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876;

c) dieci posti del grado iniziale del gruppo *C* saranno assegnati mediante concorso per esame riservato a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato lodevole servizio negli archivi notarili nella qualità di amanuensi e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendo dal limite di età.

Il servizio prestano come amanuense verrà calcolato per metà come prestato da coadiutore.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Circa le lettere *a*), *b*) e *c*) proporrei di rifarci agli articoli precedenti, di dire cioè: « in possesso dei titoli di cui agli articoli precedenti ».

SPALLINO, *relatore.* Su questo articolo è stato proposto un emendamento aggiuntivo dal Sindacato nazionale degli archivi notarili. L'emendamento, che va inserito dopo la lettera *c*), è così formulato:

« Per gli ex combattenti il periodo minimo è ridotto a 2 anni.

d) Dieci posti del personale subalterno, con qualifica di inserviente saranno assegnati mediante concorso per titoli, riservato a coloro che, per almeno cinque anni, abbiano prestato servizio presso gli archivi notarili, con la qualifica di addetti ai lavori di pulizia e custodia e prescindendo dal limite di età.

Il servizio prestato come addetti ai lavori di pulizia e custodia verrà calcolato per metà come prestato da inservienti. Per gli ex combattenti il periodo minimo di servizio è ridotto a due anni.

e) Il beneficio del recupero per metà del servizio prestato come nelle lettere *c*) e *d*) del presente articolo viene esteso anche ai cottimisti e avventizi inquadrati nel 1924, o che abbiano conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso ».

Per gli ex combattenti normalmente il periodo minimo viene ridotto a due anni e quindi sono favorevole all'emendamento, per la parte che ad essi si riferisce.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non mi pare che questo emendamento sia necessario, perchè la materia rientra nelle norme generali attualmente in vigore.

SPALLINO, *relatore.* Ma c'è la questione dell'articolo 10 e, anche se è stato detto che a questi funzionari sono estese, in quanto applicabili, le norme che vigono per le Amministrazioni dello Stato, mi pare che il dirlo qui nuovamente ed espressamente non nuoce perchè costituisce una chiarificazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non ho alcuna opposizione sostanziale a questo emendamento, solo mi sembra che sia superfluo.

SPALLINO, *relatore.* Sono contrario invece al secondo comma della lettera *d*) e alla lettera *e*) contenenti proposte che si riferiscono a casi particolarissimi di alcuni avventizi.

ADINOLFI. Ma se il Sindacato ha proposto queste aggiunte significa che si è immedesimato delle condizioni particolari in cui si trovano queste persone.

SPALLINO, *relatore.* Non sono contrario a questo, onorevole Adinolfi, ma mi sembra che con questa norma si viene a restringere la portata della legge.

ADINOLFI. Una norma simile l'abbiamo approvata per il gruppo *C*. Mi pare perciò che si possa approvare anche per questi pochi inservienti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non sono contrario all'inclusione di questi inservienti, perchè in fondo si tratta di due o tre unità, dato che gli altri rientrano nelle norme previste per i combattenti.

SPALLINO, *relatore.* In definitiva mi rimetto alla Commissione per questi emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone metto ai voti l'intero articolo 50 nel testo di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti i due commi aggiuntivi all'articolo 50 proposti dal Sindacato degli Archivi notarili, accettati dal Governo e per i quali il relatore si è rimesso alla Commissione, nel testo già letto.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Segue l'articolo 51, che è così formulato:

Art. 51.

Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo *A*, al 10° di quello di gruppo *B* e al 12° di quello di gruppo *C*, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla metà.

Peraltro, nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

SPALLINO, *relatore*. Questa è una questione un po' delicata perchè facilitare così rapidamente la carriera degli attuali funzionari rispetto agli altri che seguiranno potrebbe sembrare un torto alla giustizia. Comunque mi rimetto alla Commissione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono contrario a questo articolo, anzitutto perchè contiene disposizioni che si possono dire rituali in quasi tutte le leggi che prevedono aumento di organico e poi perchè si tratta di una categoria molto limitata di persone che nello sviluppo della sua carriera è stata molto moderata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 51 nel testo di cui ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 52, che è così formulato:

Art. 52.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti le tabelle allegate:

TABELLA *A*.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI
DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

MILANO. – Archivi notarili superiori di Torino, Milano, Genova e Venezia ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti quattro Archivi superiori, come dalla tabella *B*

ROMA. – Archivi notarili superiori di Bologna, Firenze e Roma ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella *B*.

NAPOLI. – Archivi notarili superiori di Bari, Napoli e Catanzaro ed Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori come dalla tabella *B*.

PALERMO. – Archivi notarili superiori di Cagliari, Catania e Palermo e gli Archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre Archivi superiori, come dalla tabella *B*.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI

DI COMPETENZA DEGLI ARCHIVI NOTARILI SUPERIORI

TORINO. — Alessandria - Asti - Biella - Casale Monferrato - Cuneo - Ivrea - Novara - Pallanza.

GENOVA. — Massa - San Remo - Savona - La Spezia.

MILANO. — Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Sondrio.

VENEZIA. — Belluno - Bolzano - Gorizia - Padova - Rovigo - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Verona - Vicenza.

BOLOGNA. — Ancona - Ascoli Piceno - Ferrara - Forlì - Macerata - Modena - Parma - Piacenza - Pesaro - Ravenna - Reggio Emilia.

FIRENZE. — Arezzo - Grosseto - Livorno - Lucca - Pisa - Siena.

ROMA. — L'Aquila - Cassino - Chieti - Frosinone - Lanciano - Perugia - Rieti - Sulmona - Teramo - Terni - Viterbo.

BARI. — Foggia - Lecce - Taranto - Trani.

NAPOLI. — Avellino - Benevento - Campobasso - Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza - Salerno - S. Maria Capua Vetere.

CATANZARO. — Castrovillari - Cosenza - Locri - Nicastro - Palmi - Reggio Calabria - Vibo Valentia.

PALERMO. — Agrigento - Caltanissetta - Nicosia - Sciacca - Termini Imerese - Trapani.

CATANIA. — Caltagirone - Messina - Patti - Ragusa (Modica) - Siracusa.

CAGLIARI. — Oristano - Sassari.

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA AMMINISTRATIVA – GRUPPO A.

5	Ispettori generali		5
6	Conservatori superiori		13
7	Conservatori capi		22
8	Primi conservatori		26
9	Conservatori aggiunti		30
10	Vice conservatori	(classe unica)	42
11	Vice conservatori aggiunti		
			138

CARRIERA DI RAGIONERIA – GRUPPO B.

7	Ragionieri capi		3
8	Primi ragionieri		6
9	Ragionieri aggiunti		12
10	Vice ragionieri	(classe unica)	14
11	Vice ragionieri aggiunti		
			35

CARRIERA D'ORDINE – GRUPPO C.

8	Coadiutori superiori		5
9	Coadiutori capi		25
10	Primi coadiutori		54
11	Coadiutori		80
12	Vice coadiutori	(classe unica)	140
13	Vice coadiutori aggiunti		
			304

PERSONALE SUBALTERNO.

—	Uscieri capi	14
—	Uscieri	46
—	Inservienti	63
		123
	TOTALE GENERALE	600

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel seguente testo, coordinato e formalmente emendato:

Art. 1.

L'Amministrazione degli Archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali, e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.

Art. 2.

Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e superiori.

I distrettuali sono istituiti nei Comuni capoluoghi di distretti notarili.

Ciascun Archivio notarile distrettuale è competente per la circoscrizione del distretto notarile per il quale è istituito.

Le sedi degli Archivi notarili superiori sono indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge, che determina anche la circoscrizione di ciascuna di essi.

Agli Archivi notarili superiori restano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876.

Art. 3.

Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.

Tutti gli altri atti, di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli Archivi notarili, debbono essere versati agli Archivi di Stato.

Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.

Art. 4.

Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi, la cui circoscrizione è determinata dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero.

Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.

Art. 6.

Al personale degli Archivi notarili sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni generali concernenti il personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

I ruoli del personale degli Archivi notarili sono determinati dalla tabella *C*, allegata alla presente legge.

Art. 8.

Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili presso l'Amministrazione centrale sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia, oltre ad un ispettore generale, con le funzioni di vice direttore dell'ufficio Amministrativo, diciotto fra impiegati e subalterni, appartenenti ai ruoli degli Archivi stessi, dei quali non più di 3 di gruppo *A*, 5 di gruppo *B*, 8 di gruppo *C* e due uscieri.

Art. 9.

Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia e può essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 10.

La Direzione degli Archivi notarili superiori ai quali non è assegnato un conservatore superiore, è affidata, mediante conferimento dell'incarico di tali funzioni, a conservatori capi od a primi conservatori che abbiano dato prova di distinta capacità, di operosità e di attitudini direttive.

Art. 11.

Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro di grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile.

L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, nè può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.

Art. 12.

Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.

Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo *A* spetterà al presidente del Tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.

Art. 13.

L'ammissione nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, e *C* del personale degli Archivi notarili ha luogo mediante concorso per esame tra coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

per il gruppo *A*, laurea in giurisprudenza;

per il gruppo *B*, diploma d'istituto tecnico commerciale;

per il gruppo *C*, la licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

L'ammissione nel ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorso per titoli tra coloro che possiedono la licenza elementare.

Art. 14.

È stabilita a favore dell'Amministrazione degli Archivi notarili una tassa di lire 1.500 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo dei gruppi *A* e *B*, di lire 1.000 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo del gruppo *C* e di lire 500 per l'ammissione ai concorsi a posti di subalterni.

Art. 15.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo *A* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse e imposte indirette sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo *B* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale, avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari;

c) di una prova pratica di dattilografia.

Art. 17.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo *C* consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

c) di una prova pratica di dattilografia.

Art. 18.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità, per la promozione al grado 8° di gruppo *A* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse ed imposte sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 19.

L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità al grado 9° del gruppo *B* consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

3) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto civile, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riferimento ai servizi dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 20.

L'esame di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo *C* consta delle stesse prove scritte e orali stabilite per l'esame di ammissione nel ruolo.

Art. 21.

Tutti gli esami di ammissione e concorso per promozione hanno luogo in Roma, o in una sede di Archivio notarile superiore.

Art. 22.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo *A*, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato, avente le funzioni di consigliere di Corte d'appello, che la presiede;

b) un magistrato, avente le funzioni di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili;

c) un insegnante di materie giuridiche in una Università della Repubblica, titolare o incaricato;

d) un ispettore generale o un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria Generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.

Art. 23.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo *B*, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato avente funzioni di giudice, che la presiede;

b) un ispettore generale di Archivi notarili;

c) un insegnante titolare di materie economiche e commerciali presso un Istituto di istruzione media della Repubblica;

d) un conservatore superiore di Archivi notarili;

e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria Generale dello Stato di grado non inferiore al sesto.

Art. 24.

Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo *C*, la Commissione esaminatrice è costituita da:

a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

b) un conservatore superiore o un conservatore capo di Archivi notarili;

c) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria Generale dello Stato, di grado non inferiore al settimo.

Art. 25.

Per la nomina nel ruolo del personale subalterno, la Commissione esaminatrice delle domande e dei titoli è costituita da:

a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

b) un conservatore superiore di Archivi notarili;

c) un conservatore superiore o capo, o primo conservatore, di Archivi notarili.

Art. 26.

Per ciascuna Commissione esaminatrice le funzioni di segretario sono esercitate da un conservatore di Archivi notarili addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 27.

Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Con lo stesso decreto è nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonchè l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.

I membri sia effettivi che supplenti possono essere anche magistrati o funzionari di Archivi notarili a riposo.

Art. 28.

Il Consiglio di Aministrazione per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* è composto:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

b) del direttore dell'Ufficio amministrativo degli Archivi notarili presso il Ministero stesso, quale capo del personale;

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 29.

Il consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto:

a) del direttore dell'Ufficio amministrativo degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, quale capo del personale, che lo presiede;

b) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia;

c) di un conservatore superiore di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 30.

La Commissione di disciplina per il personale degli Archivi notarili è composta:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

b) di un magistrato avente funzioni di consigliere di Corte d'appello;

c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 31.

I componenti dei consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati al principio di ogni biennio con decreti del Ministro di grazia e giustizia. Con gli stessi decreti vengono nominati i membri supplenti che devono avere gli stessi requisiti degli effettivi.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o del direttore dell'ufficio amministrativo degli Archivi notarili, ne fanno le veci, nei consigli di amministrazione e nella Commissione di disciplina, i funzionari che li sostituiscono nelle loro attribuzioni.

Con i decreti di cui al primo comma due conservatori di Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, vengono assegnati, l'uno con funzioni di segretario, l'altro di supplente, ai consigli e alla Commissione anzidetti.

Art. 32.

Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'Archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica.

Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli Archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono compilate dal superiore gerarchico dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 33.

Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che già rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi però altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo *A* è riservato ai funzionari degli Archivi notarili in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 13 per il gruppo *A*;

b) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo *B* è riservato agli appartenenti al ruolo del gruppo *C* degli Archivi che siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 13 per il gruppo *B;*

c) dieci posti del grado iniziale del gruppo *C* saranno assegnati mediante concorso per esame riservato a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato lodevole servizio negli Archivi notarili nella qualità di amanuensi e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendo dal limite di età.

Il servizio precedentemente prestato come amanuense verrà calcolato per metà come prestato da coadiutore.

Per gli ex combattenti il periodo minimo è ridotto a 2 anni;

d) dieci posti del personale subalterno, con qualifica di inserviente saranno assegnati mediante concorso per titoli, riservato a coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio e, per almeno cinque anni, abbiano prestato servizio presso gli Archivi notarili, con la qualifica di addetti ai lavori di pulizia e custodia e prescindendo dal limite di età.

Il servizio precedentemente prestato come addetti ai lavori di pulizia e custodia verrà calcolato per metà come prestato da inservienti.

Per gli ex combattenti il periodo minimo di servizio è ridotto a 2 anni;

e) il beneficio del recupero per metà del servizio prestato come nelle lettere *c*) e *d*) del presente articolo viene esteso anche ai cottimisti e avventizi inquadrati nel 1924, o che abbiano conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso.

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo *A*, al 10° di quello di gruppo *B* e al 12° di quello di grupo *C*, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla metà.

Peraltro, nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Art. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(*È approvato all'unanimità*).

La riunione termina alle ore 17,30.